

PLENUM 9 MAGGIO 2008

Si ritiene, dunque, che l'amministrazione abbia consentito l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 2, mentre abbia negato l'accesso ai restanti documenti, atteso che l'istante è priva di un interesse ad accedere ai documenti presentati dagli istanti alla procedura di mobilità di cui all'art. 33, quinto comma, della legge n. 104 del 1992.

Ritiene, tuttavia, la scrivente Commissione che i documenti di cui al punto n. 4 dell'istanza, ossia documentazione (circolari, decreti ed altri atti interni) prodotta dall'Agenzia delle Entrate per l'espletamento e l'istruttoria delle domande di trasferimento presentate negli anni 2006 e 2007 e, successivamente, accolte, nonché l'eventuale modulistica diffusa dagli uffici preposti per la presentazione delle istanze dei dipendenti, siano accessibili, trattandosi di documenti che dovrebbero già essere stati pubblicati o divulgati.

Con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 3 e 5, ossia:

- a. istanze, documenti ed allegati prodotti dai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate che hanno ottenuto il trasferimento, ai sensi della legge n. 104 del 1992, a seguito di domanda presentata negli anni 2006 e 2007;
- b. eventuali istanze e relativi allegati, prodotte dai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate in servizio presso le sedi della che hanno ottenuto il trasferimento nel corso degli anni 2005-2006-2007 a qualsiasi titolo;
- c. istanze di distacco di dipendenti in servizio presso l'ufficio di a cui si riferisce la comunicazione prot. n. con la quale l'Agenzia delle Entrate ha negato il nulla osta alla procedura di mobilità;

si ritiene che la richiesta di cui al punto a), sia troppo ampia e non connessa alla posizione che si intende tutelare in giudizio, atteso che la conoscenza dei documenti prodotti da tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate esistenti sul territorio che hanno ottenuto, negli anni indicati, il trasferimento ai sensi della normativa indicata; pertanto, i documenti ivi indicati non sono accessibili.

Con riferimento ai documenti di cui alle lett. b) e c), ed i documenti di cui al punto n. 5, si ritiene che la ricorrente sia titolare di un interesse ad accedere ai relativi documenti considerato che l'amministrazione ha rigettato l'istanza di trasferimento anche in ragione della carenza di personale in servizio nella Regione, oltre che a causa della carenza di un requisito soggettivo previsto dalla legge. Infatti, i documenti richiesti sono necessari per far valere un eventuale disparità di trattamento tra la ricorrente e altri casi analoghi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signor
contro

Amministrazione resistente: Comando della Regione Carabinieri

Fatto

Il signor – Appuntato in servizio presso la Compagnia Aeroporti di - in data 11 febbraio, ha richiesto alla medesima amministrazione di potere accedere ai propri ordini di servizio, relativi a determinati e specifici periodi e, a fini comparativi, agli ordini di servizio compilati da quattro colleghi, specificatamente individuati nell'istanza di accesso, asserendo la tutela dei propri diritti a fronte di una scorretta valutazione professionale effettuata dall'amministrazione nei suoi confronti.

Con nota del 13 marzo 2008, il Comando della Regione Carabinieri accoglieva parzialmente la suddetta istanza, concedendo l'accesso ai soli ordini di servizio dell'odierno ricorrente.

Pertanto, il signor contro il diniego dell'amministrazione ad ottenere l'accesso agli ordini di servizio compilati dai colleghi, in data 11 aprile 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

Il 29 aprile 2008, il Comando della Regione Carabinieri ha trasmesso alla scrivente Commissione una memoria, nella quale ha confermato il suddetto diniego espresso.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l'istanza formulata investe dati di terze persone controinteressate, già individuate in sede di presentazione della richiesta di accesso, alle quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Nel caso di specie, infatti, al signor erano note le generalità dei soggetti controinteressati, quindi lo stesso avrebbe dovuto, e potuto, provvedere alla notifica del presente ricorso nei loro confronti.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, salvo la facoltà dell'interessato di riproporre la richiesta d'accesso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Arch.

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Architetti di**Fatto**

Con istanza in data 14.1.2008 l'architetto ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli architetti di di aver accesso alla "lettera del Consiglio dell'Ordine del 5.12.2007", indirizzata a questa Commissione, con la quale il Consiglio aveva eccepito l'incompetenza della Commissione, nei confronti degli Ordini professionali, a decidere precedenti ricorsi proposti dallo stesso, concernenti richieste di accesso.

Con nota del 13-2-2008 il Consiglio ha consentito l'accesso, subordinandolo però al versamento della somma complessiva di euro 70,00 dei quali 50,00 quali contributo spese e 20,00 quali diritti di accesso.

Avverso tale nota il, con atto del 16.2.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione, la quale, con provvedimento del 12.3.2008, lo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo il citato Consiglio, con atto in data 10.3.2008, comunicato a questa Commissione, di aver revocato la suddetta nota del 13.2.2008, "in virtù dei poteri di autotutela", emettendo altro provvedimento di diniego di accesso, motivato sul rilievo che, considerata la natura del documento al quale si chiedeva l'accesso, la relativa istanza doveva ritenersi priva del necessario interesse, in quanto finalizzata ad un controllo generalizzato, come tale non consentito, degli atti del Consiglio.

Avverso l'atto del 10.3.2008 il, con atto del 9.4.2008, pervenuto il 10.4.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Con il ricorso si censura l'affermazione che l'istanza di accesso in data 14.1.2008 concreti un controllo generalizzato dell'operato del Consiglio.

Il ricorso è infondato perché, a prescindere dalla specifica ulteriore motivazione addotta dal Consiglio, il rilievo sostanziale che questo ha svolto, e cioè che l'atto richiesto non può essere oggetto d'accesso, è corretto.

Ed invero con il suddetto atto il Consiglio ha svolto le sue difese nel procedimento che si è svolto presso questa Commissione in seguito a precedente ricorso proposto dal ricorrente avverso un diniego di accesso.

E l'atto con il quale l'Ente svolge le sue difese presso l'autorità che deve provvedere su un ricorso proposto avverso un provvedimento dello stesso Ente, proprio in quanto atto di mera difesa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 241 del 1990.

PLENUM 9 MAGGIO 2008

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Arch.

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Architetti di**Fatto**

Con istanza in data 25.2.2008 l'architetto ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli architetti di di accedere alle delibere di approvazione del conto consuntivo del 2007 e del bilancio preventivo del 2008.

Con nota del 21.3.2008 il Consiglio ha subordinato l'accesso a copia di detti documenti al previo versamento dei diritti di euro 70,00, stabiliti da una delibera dello stesso Consiglio.

Avverso tale risposta il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

La determinazione di diniego impugnata concreta reiterazione di analogo diniego (concernente l'accesso a documenti diversi da quelli oggetto dell'attuale accesso), avverso il quale il sig. aveva già proposto ricorso a questa Commissione, che lo aveva accolto.

Poiché la questione sottoposta attualmente a questa Commissione riguarda la medesima questione, già risolta con detto provvedimento, l'accesso dev'essere consentito.

Come già detto nelle precedenti decisioni della Commissione, il rilascio di copia dei documenti oggetto di un'istanza di accesso è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché gli eventuali diritti di ricerca e di visura: di conseguenza, il previo versamento della somma di euro 70,00 appare eccessivo, anche in considerazione dei documenti richiesti (due delibere).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** M.llo

contro

Amministrazione resistente: Stazione dei Carabinieri di**Fatto**

Con istanza in data 19.2.2008 il maresciallo capo dei CC ha chiesto l'accesso:

1. ai memoriali del servizio giornaliero della stazione dei CC di (di giorni specificamente indicati);
2. al foglio n. 51/5 datato 15-6-2007 del Comando stazione CC di;
3. al foglio n. 2/7-1 datato 15-6-2007 del Comando Compagnia di Bracciano completo di allegato;
4. ad eventuali atti connessi.

Con nota del 5.3.2008 il Comandante di detta stazione ha negato l'accesso assumendo che la richiesta era generica, mancante di un interesse diretto, concreto ed attuale, e tesa ad un controllo generico ed immotivato dell'operato della pubblica amministrazione.

Avverso tale nota il sig., con atto del 10.4.2008, pervenuto il 14.4.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

L'istanza di accesso, come è evidente dal suo contenuto, riportato in narrativa, concerne documenti specifici, e quindi non può essere considerata né generica né intesa ad un controllo generalizzato dell'attività dell'Amministrazione.

Sussiste poi l'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso, posto che i documenti oggetto dell'istanza concernono specificamente il richiedente, e posto che lo stesso ha motivato l'accesso con l'intento di far apportare le dovute variazioni al memoriale di servizio, per l'esercizio di eventuali diritti basati sulla corretta redazione del memoriale stesso.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Comando dell'Accademia Militare di

Fatto

Il signor, quale partecipante al 156° corso dell'Accademia Militare di, con istanza del 29 gennaio 2008, ha chiesto al Comando dell'Accademia stessa di prendere visione ed estrarre copia della documentazione amministrativa custodita nel proprio fascicolo personale, “per potere effettuare la corretta ricostruzione della sua carriera militare e del conseguente accertamento del trattamento di quiescenza che egli ha diritto di ottenere giudizialmente”.

In particolare, il signor ha chiesto di potere accedere ai seguenti atti:

1. propri documenti di partecipazione al concorso (domanda di ammissione, modelli informativi, DE/0114, Mod. 44, pareri espressi relativi al corso 156° e al corso 155°, alle selezioni del quale aveva partecipato, con esito negativo);
2. prove di accertamento psicologico alle quali è stato sottoposto (batteria testologica, questionari informativi, relazione di selezione psicologica individuale per il giudizio espresso, criteri di valutazione delle prove relativi al 156° corso dell'Accademia Militare di ed anche ai criteri di valutazione delle prove relativi al 155° corso);
3. graduatoria di ammissione ed annessi verbali, risultati delle prove d'esame, documenti caratteristici, valutazione per attitudine militare, relazione motivata del “trasferimento” al termine del periodo di tirocinio di prova, relativa al 156° corso;
4. emolumenti percepiti nel biennio accademico.

Il comandante dell'Accademia, con nota del 12 marzo 2008, ha autorizzato il ricorrente a visionare la documentazione richiesta. Tuttavia, in data 26 marzo 2008, nel momento in cui effettuava l'accesso personalmente presso l'Accademia, al signor veniva negata la possibilità di visionare gran parte dei documenti espressamente richiesti.

Pertanto, il signor, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tale diniego ha presentato alla Commissione il presente ricorso, ricevuto in data 14 aprile 2008.

In data 30 aprile 2008, il Comando dell'Accademia Militare di ha trasmesso alla scrivente Commissione una memoria in relazione al ricorso in esame.

Diritto

In merito al ricorso presentato, la scrivente Commissione osserva quanto segue.

Il Comando dell'Accademia Militare di nella memoria inviata ha dichiarato di essere stata adempiente all'istanza di accesso formulata dal signor, concedendo, in data 26 marzo 2008, un “ pieno e illimitato” accesso alla

PLENUM 9 MAGGIO 2008

documentazione richiesta dallo stesso, e non accogliendo due sole richieste, “poiché riferite a documenti non presenti agli atti dell'Accademia”.

La limitazione all'accesso opposta al ricorrente avrebbe riguardato esclusivamente la restrizione alla modalità di sola visione per i documenti riferiti a terzi, per i quali non gli è stato concesso di estrarre copia.

Ebbene, quanto alle concrete modalità di esercizio del diritto di accesso, si osserva che il mutamento normativo avutosi a seguito della legge n. 15/2005 e del conseguente d.P.R. n. 184/2006 che ha sostituito il precedente testo regolamentare, impone di riesaminare la questione. Invero, il limite contenuto nel d.P.R. n. 352/1992, articolo 8, comma 5, relativo alla sola presa visione, non compare più nel testo regolamentare del 2006; l'articolo 10 del d.P.R. n. 184/2006 (disciplina dei casi di esclusione) rinvia all'articolo 24 della legge n. 241/90, puramente e semplicemente. Tale ultima disposizione non opera più distinzioni tra presa visione ed estrazione di copia, inserendo, al contrario, un comma finale (il settimo), in cui si prevede che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici; tale disposizione sembrerebbe consentire di ritenere superato l'orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione. Se così è, allora, non vi sarebbero ragioni per escludere l'estrazione di copia dei documenti riferiti a terzi.

Nello stesso senso occorre, inoltre, tenere in considerazione un altro filone giurisprudenziale – formatosi prima della legge n. 15 del 2005 – secondo il quale le modalità di esercizio del diritto di accesso non sarebbero scindibili nella sola visione del documento e/o nella estrazione di copia dello stesso; ciò perché, qualora si ritenesse di far prendere visione del documento all'accendente (senza consentirgli l'estrazione di copia) non si darebbe soddisfazione all'interesse del richiedente l'accesso (che deve poter disporre del documento cui abbia richiesto di accedere) e al tempo stesso si pregiudicherebbe la riservatezza del terzo (persona fisica e/o giuridica che sia), atteso che anche dalla sola presa visione l'accendente può venire a conoscenza di elementi idonei a ledere la *privacy* altrui.

In tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 14/11/2003, n. 7296 secondo cui: “l'art. 25 comma 1, l. n. 241 del 1990, il quale stabilisce che «il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge», prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento.

Del resto, il preteso scorpo del facoltà di esame del documento da quello di estrazione non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello - alla riservatezza - dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello - alla difesa - del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico” (analogamente T.A.R. Marche, 14/11/2003, n. 1341).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Banca d'Italia**Fatto**

Il sig., dipendente della Banca d'Italia, in servizio presso la filiale di, al fine di acquisire prove documentali da far valere in sede di una eventuale azione giudiziaria, ha chiesto alla Banca d'Italia l'accesso ai seguenti documenti:

1. visionare ogni atto, documento ecc. posto in essere in occasione della redazione del giudizio valutativo per il periodo 1 sett. 2005 - 31 agosto 2006;
2. conoscere le date in cui sono avvenuti gli adempimenti previsti dalla Circolare n. 77 del 4.9.1989;
3. conoscere quali aspetti della normativa interna sono stati disattesi secondo le osservazioni formulate dal Direttore e dal Titolare dell'unità IPAC che hanno indotto il Direttore Generale a respingere il ricorso avverso il giudizio relativo alla voce qualità del lavoro svolto.

Con nota in data 14.11.2007 la Banca d'Italia ha risposto che:

- a. non vi è, né è previsto che vi sia, agli atti di questo Servizio altra documentazione relativa alla valutazione del sig. oltre a quella già in suo possesso;
- b. la normativa interna in materia di valutazione non fissa altri termini oltre quelli già comunicati al dipendente.

Il sig., con e-mail in data 7.12.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione sostenendo che la suddetta risposta della Banca d'Italia non "appare" "veritiera" "in quanto dovrebbe quantomeno esservare il resoconto dei colloqui previsto dall'ultimo capoverso della procedura di valutazione di cui all'Allegato 1" (Circolare n. 77 del 4.9.1989).

Con provvedimento del 17-12-2007 questa Commissione ha invitato a fornire chiarimenti la Banca d'Italia, la quale ha risposto con memoria pervenuta in data 14-4-2008.

Diritto

La Banca d'Italia nella memoria ha dedotto che, secondo la giurisprudenza, costituisce ente pubblico non economico non equiparabile ad Amministrazione dello Stato ma equiparabile ad autorità indipendente, e pertanto non è compresa tra le "Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato", i cui atti sono assoggettati dall'art. 25 della legge n. 241/90 al vaglio di questa Commissione.

In realtà, il citato art. 25 è una norma che attiene esclusivamente al riparto di competenze tra la Commissione per l'accesso e il difensore civico nell'ambito delle tutele previste in materia di diritto d'accesso: nell'ampia e generica nozione "atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" non vi è alcuna intenzione del

PLENUM 9 MAGGIO 2008

legislatore di escludere gli atti delle autorità indipendenti, nei confronti delle quali si applica, come è noto, la legge n. 241 del 1990 e che comunque sono autorità amministrative indipendenti sicuramente riconducibili all'amministrazione “centrale” dello Stato nell'ampissima e generica nozione adottata dal legislatore nella formulazione del suddetto art. 25.

Non rileva, quindi, che detta Banca, per la sua funzione, esplichi un'attività peculiare rispetto alla generalità degli enti pubblici, in quanto ciò non costituisce elemento che consenta di escluderla dalle “Amministrazioni centrali e periferiche”, alle quali la menzionata legge fa riferimento.

In definitiva, attesa la natura di garanzia giustiziale attribuita alle funzioni decisorie della Commissione per l'accesso, sembra potersi ritenere che la sua competenza abbia carattere generale, con la sola esclusione dei soggetti pubblici l'accesso ai cui documenti sia demandato al difensore civico, che esercita, in parte qua, funzioni analoghe a quelle della Commissione.

Tale ricostruzione trova conferma nell'art. 23 della stessa legge n. 241, intitolato “ambito di applicazione del diritto di accesso” secondo cui “il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24”.

Nel merito il ricorso è fondato.

Va premesso che, in relazione ai contenuti dell'istanza e del ricorso, deve ritenersi che il sig. con la prima abbia inteso richiedere l'accesso anche agli atti successivi e consequenziali al procedimento valutativo, e con il secondo abbia inteso limitare l'accesso al resoconto del colloquio di valutazione che lo riguarda, previsto dalla Circolare n. 77 del 4.9.1989 della Banca d'Italia.

Orbene, non v'è dubbio che sussista un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, come individuato, e cioè a detto resoconto, ai sensi dell'art. 22 della più volte citata legge n. 241 del 1990, in quanto attinente al merito del giudizio valutativo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** M.llo

contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Campania di**Fatto**

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri, in data 3 ottobre 2007, ha chiesto al Comandante della Regione Carabinieri Campania di “il rilascio di copia semplice delle determinazioni assunte a seguito dell’instaurazione del procedimento disciplinare a carico del Maresciallo per i fatti di cui al procedimento sopra menzionato”. In effetti, il ricorrente, tra le premesse dell’istanza cita l’avvenuta archiviazione del p.p. n. *bis* della Procura della Repubblica c/o Tribunale di

Scopo della richiesta è “avanzare richiesta risarcitoria in sede civile”.

Specifica il ricorrente di essere parte offesa del p.p. n. *bis* della Procura della Repubblica c/o Tribunale di, che l’ipotesi di reato era diffamazione e che il procedimento in esame è stato archiviato per perenzione dei termini per la presentazione della querela.

Avverso il silenzio rigetto dell’amministrazione, il sig., in data 16 novembre 2007, ha presentato ricorso, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Regione Carabinieri Campania di l’esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Con nota del 19 novembre 2007, il sig. ha inviato alla scrivente Commissione il provvedimento dell’amministrazione del 13 novembre con il quale ha negato l’accesso ai chiesti documenti ritenendo l’istante privo di un interesse diretto, concreto ed attuale, e in considerazione dell’insussistenza di un nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la finalità dichiarata.

L’amministrazione con nota del 27 novembre 2007, dopo avere riferito che il ricorrente ha presentato tre istanze di accesso tese a conoscere lo sviluppo e l’esito di procedimenti disciplinari che il ricorrente presume attivati a carico di colleghi, afferma che le istanze sono preordinate ad operare un controllo generalizzato sull’attività della pubblica amministrazione e che le motivazioni addotte a sostegno dell’istanza non evidenziano il nesso strumentale tra i documenti e la finalità che il ricorrente intende perseguire.

La scrivente Commissione, nella seduta del 22 novembre, aveva dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 12, comma 7 lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.

A seguito dell’invio, con messaggio di posta certificata, dei documenti comprovanti l’avvenuta comunicazione, in data 12 novembre 2007, del presente ricorso al controinteressato, la Commissione, aveva provveduto ad esaminare nel merito il ricorso.

Diritto

PLENUM 9 MAGGIO 2008

Il Maresciallo Capo ha presentato una querela per diffamazione contro il Maresciallo; il conseguente procedimento penale è stato archiviato per perenzione dei termini per la presentazione della querela. Il ricorrente, allora, al fine di presentare una richiesta risarcitoria in sede civile, intende acquisire copia delle determinazioni assunte a seguito dell'instaurazione del procedimento disciplinare a carico del Maresciallo per i fatti relativi al procedimento penale. L'amministrazione nella prima nota inviata alla Commissione non aveva specificato se l'indicato procedimento disciplinare fosse stato effettivamente avviato, rilavando che le ragioni a sostegno dell'istanza non evidenziano il collegamento tra i documenti e il fine perseguito.

La scrivente Commissione, pertanto, aveva chiesto all'amministrazione di comunicare se deteneva i documenti richiesti. L'amministrazione, con nota del 26 marzo 2008, dopo avere ribadito l'inesistenza di un nesso di collegamento tra i documenti richiesti e l'interesse vantato dal ricorrente, ha comunicato di essere in possesso dei medesimi.

Al riguardo si rileva che la conoscenza dell'esistenza di provvedimenti disciplinari a carico del Maresciallo connessi al procedimento penale poi archiviato sono indubbiamente rilevanti ai fini di una eventuale richiesta risarcitoria. Deve, pertanto, ritenersi che sussista nel ricorrente un evidente interesse al chiesto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Regione Carabinieri Campania di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** M.llo

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Aeronautica Militare**Fatto**

....., M.llo 1^a cl. S.O. Difesa Terrestre in S.P., ha proposto ricorso a questa Commissione lamentando il diniego di accesso a documenti che lo stesso assume dovessero essere presenti nel suo fascicolo personale.

In particolare, nel ricorso il afferma: che ha presentato istanza di accesso al fine poter visionare il proprio fascicolo personale e che è stato autorizzato a visionarlo; che ha richiesto alcuni documenti e che ha ottenuto accesso agli stessi; che però ha riscontrato che il Comando 8° D.C.A.M. gli avrebbe negato "prima la visione degli atti presenti nel proprio carteggio personale, e poi ha distrutto parte della documentazione stessa, negando quindi di fatto il diritto al rilascio delle copie stesse" (pag. 3 del ricorso).

La Commissione, rilevato che dall'esame del ricorso e della documentazione trasmessa non risultava chiaro quale fosse la corretta versione dei fatti e se vi fosse stato un effettivo diniego da parte dell'Aeronautica Militare, riteneva necessaria, e quindi disponeva, la acquisizione, dall'Amministrazione competente, di una dettagliata relazione sulla vicenda in esame, specificante, in particolare, se esistessero documenti, oggetto dell'istanza di accesso, dei quali questo non fosse stato consentito.

Con nota dell'8-4-2008, pervenuta il 14-4-2008, il Comando logistico dell'Aeronautica militare ha inviato a questa Commissione una relazione, con allegata documentazione, redatta dal gruppo rifornimento di

Diritto

Dalla relazione e dalla relativa documentazione allegata, inviate dalla Amministrazione a seguito dell'invito di questa Commissione, e nelle quali si indicano dettagliatamente gli atti ed i documenti ai quali è stato chiesto l'accesso, emerge che ad alcuni di quegli atti e di quei documenti è stato consentito l'accesso e che per i rimanenti atti e documenti si sono indicati gli Enti che li detenevano, comunicando che l'accesso avrebbe dovuto essere richiesto a questi ultimi.

Quanto rilevato esclude che vi sia stato diniego di accesso, e quindi il ricorso dev'essere respinto.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Dott.

contro

Amministrazione resistente: ENEA – Direzione Centrale Risorse Umane**Fatto**

Il Dott., dipendente dell'Enea, in data 16 gennaio 2008, ha richiesto alla Direzione Centrale Risorse Umane dell'ente stesso l'accesso agli atti del bando di concorso, relativo ad una procedura selettiva per il profilo di primo ricercatore tecnologo, a cui ha partecipato.

L'odierno ricorrente, in data 21 dicembre 2007 ed 11 gennaio 2008, ha richiesto l'accesso ai verbali della Commissione, per conoscere i criteri adottati, essendo direttamente interessato, in qualità di partecipante, a conoscere la procedura di valutazione applicata dalla stessa commissione esaminatrice per la definizione della graduatoria di merito.

La Direzione Centrale Risorse Umane, con una nota inviata in data 28 gennaio 2008, ha negato il richiesto accesso, considerando la relativa istanza priva di motivazione.

L'odierno ricorrente ha presentato un'altra richiesta di accesso agli atti il 5 febbraio 2008.

Pertanto, il Dott., contro il suddetto diniego espresso dell'ente, nonché contro il successivo diniego tacito, ha presentato un ricorso alla Commissione, tramite posta elettronica, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, affinché l'Enea gli conceda l'accesso agli atti del bando di concorso cui ha preso parte.

La Commissione, nel plenum del 12 marzo 2008, ha ritenuto il ricorso contro il diniego espresso dell'ente inammissibile, ex art. 12, comma 4, lettera a), e comma 7, lettera c), del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, non essendo stato allegato allo stesso la nota di diniego all'accesso dell'ente resistente. La decisione del ricorso contro il successivo tacito diniego dell'ente, invece, è stata sospesa, poiché il ricorso contro il tacito diniego dell'ente è stato presentato ancor prima che fosse maturato il silenzio dello stesso sull'ultima istanza di accesso formulata dal Dott.

Diritto

Il Dott., tramite posta elettronica, in data 7 aprile 2008, ha comunicato alla segreteria della scrivente Commissione che l'Enea gli ha concesso l'accesso alla documentazione richiesta, di cui ha potuto prendere visione in data 20 marzo 2008.

Successivamente, una comunicazione del medesimo contenuto è stata inviata in data 14 aprile 2008 dall'Enea.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Dirigente Scolastico dell'I.T.I.S. “.....” di**Fatto**

....., docente a tempo indeterminato presso l'I.T.I.S. “.....” di, alla quale era stata inviata contestazione per doglianze sui suoi obblighi professionali, mosse dagli studenti nell'assemblea del 15-12-2007, con istanza del 22-2-2008, al fine di tutelare i suoi diritti nelle competenti sedi, ha chiesto al Dirigente di detto Istituto copia della richiesta di assemblea, del verbale della stessa e del documento inviato ad esso Dirigente.

Con nota del 15-3-2008 il Dirigente ha rinvia l'accesso alla conclusione del procedimento, e ciò “a tutela dei soggetti minori che hanno rappresentato le doglianze”.

Con atto dell'11-4-2008, pervenuto il 17-4-2008, la sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Come risulta dalla risposta di differimento dell'accesso da parte del Dirigente Scolastico, nel ricorso in esame sussistono dei controinteressati, che vanno individuati nei genitori dei minori che hanno richiesto l'assemblea e partecipato alla stessa.

Considerato che i controinteressati stessi sono individuabili soltanto dal Dirigente al quale è stata rivolta la richiesta di accesso, la Commissione dispone che tale Dirigente provveda:

1. a dare comunicazione della richiesta di accesso a detti controinteressati, avvertendoli che entro dieci giorni da tale comunicazione potranno presentare motivata opposizione alla domanda di accesso;
2. ad inviare a questa Commissione copia di eventuali opposizioni oppure a comunicare la mancanza di opposizioni.

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui il Dirigente avrà provveduto a quanto richiesto.

PQM

La Commissione dispone che si provveda a quanto indicato in motivazione nel termine di trenta giorni.

PLENUM 9 MAGGIO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando provinciale Carabinieri**Fatto**

Il capitano dell'Arma dei Carabinieri (Comando provinciale di), riferisce di aver presentato in data 13 marzo 2008 richiesta di accesso all'amministrazione resistente al fine di prendere visione ed estrarre copia di alcuni documenti e segnatamente:

- a. della segnalazione gerarchica del comando provinciale di relativamente ad una denuncia presentata nei confronti del ricorrente;
- b. copia della comunicazione gerarchica presentata dal luogotenente
- c. copia delle segnalazioni del comando provinciale dei Carabinieri inoltrate "...a seguito dell'esecuzione di perquisizioni domiciliari e contestuale notifica di avvisi di garanzia a carico degli attuali quattro militari indagati per cospirazione al fine di compromettere l'autorità del Comandante";
- d. copia delle richieste di accesso ai documenti amministrativi effettuate dal luogotenente Con provvedimento del 9 aprile, l'amministrazione negava l'accesso, ritenendo la relativa richiesta preordinata ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione, non specifica nell'individuazione del documento richiesto e comunque concernente terze persone "per i quali non si rileva l'asserito interesse diretto, concreto ed attuale".

Contro tale diniego il capitano ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 16 aprile (pervenuto il 21 aprile), chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione, preso atto della memoria dell'amministrazione datata 8 maggio, chiede chiarimenti in merito alla vicenda con particolare riferimento alla circostanza se i documenti richiesti dal sono o meno gli stessi di quelli oggetto di precedente istanza e sulla quale questo organo si è già pronunciato (decisione di questa Commissione resa nella seduta del 22 aprile u.s.).

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a fornire le notizie di cui in motivazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione istruttoria.